



Decreto Dirigenziale n. 20 del 10/08/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

PERMESSO DI RICERCA DI ACQUA TERMO MINERALE "SAN GERMANO" NEL
COMUNE DI NAPOLI.- RICHIEDENTE: ACIES S.R.L..

IL DIRIGENTE

PREMESSO che dalla documentazione agli atti del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali (di seguito: Settore) risulta quanto segue:

- a. la società ACIES s.r.l. (di seguito: società), con sede in Napoli (NA), via Privata D. Giustino, 3/A – C.F. 00271470635, è stata titolare, fino al 13/02/1998, della concessione di acqua termo minerale denominata “San Germano”, giusta D.P.G.R. n. 473 del 14/02/1977 e D.P.G.R. n. 10013 del 15/01/1990;
- b. detta concessione è cessata per mancata richiesta di rinnovo;
- c. la società, in virtù di tale concessione, sfruttava l’acqua minerale termale, denominata “San Germano”, proveniente dal pozzo ubicato nell’appezzamento di terreno di proprietà riportato in catasto nel foglio 181 particella 137 del comune di Napoli;
- d. con istanza del 26/11/08, acquisita al protocollo del Settore il 22/12/2008 al n. 1064225, la società chiese di effettuare prove di emungimento per analisi chimico-batteriologiche e prove di portata, al fine dei poter verificare la funzionalità del pozzo esistente; il tutto mirato alla richiesta di una nuova concessione mineraria ai sensi della nuova normativa regionale;
- e. non ricorrendone i presupposti, il Settore notificò i motivi ostativi all’accoglimento di tale richiesta e, valutate le osservazioni della società, con nota n. 519482 del 16/06/2010 rigettò l’istanza;
- f. la società, con istanza del 28/10/2010 e integrazione del 23/02/2011, rispettivamente acquisite dal Settore il 31/12/2010 al prot. n. 1039577 e il 09/03/2011 al prot. n. 191317, ha chiesto il rilascio del permesso per effettuare ricerca di acque minerali, da denominarsi “San Germano”, sul pozzo esistente ricadente in una porzione dell’area interessata dalla concessione, per la durata di anni 4, finalizzata a verificare, oltre la purezza dell’acqua dal punto di vista batteriologico, anche la rispondenza delle caratteristiche chimico-fisiche con quelle poste a base del riconoscimento ottenuto dal Ministero della Sanità per l’acqua minerale denominata “San Germano” e la possibilità di sfruttamento della stessa, a scopo energetico, quale “piccola utilizzazione locale” ai sensi della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- a. che le concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali cessate, di cui alla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., termali o da imbottigliamento, salvo impedimenti dovuti a studi finalizzati alla verifica della sostenibilità dello sfruttamento della risorsa, ovvero ostative valutazioni di opportunità, anche di diversa natura, da parte del Settore, possono essere riassegnate, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., con le modalità previste dall’articolo 21, comma 1, del regolamento n. 10/2010 di attuazione della stessa legge;
- b. che, ai sensi dell’articolo 1, comma 130, della legge regionale 4/2011, per le concessioni già cessate alla data di entrata in vigore della stessa legge, è prevista l’attivazione delle richiamate procedure di cui al citato articolo 21;
- c. che l’effettiva attivazione di tali procedure, salvo che risulti la continuità nello sfruttamento della risorsa e la conseguente costante verifica del permanere delle caratteristiche batteriologiche e chimico-fisiche delle acque rispetto al riconoscimento Ministeriale, è necessariamente subordinata anche alla riconferma del richiamato riconoscimento, nei modi e nei termini previsti dal Ministero della Salute;
- d. che la verifica del permanere delle condizioni di cui alla lettera “c” – se ritenuta, da parte del Settore, consentita ed opportuna – può essere operata direttamente dallo stesso Settore, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero da questo autorizzata rilasciando specifico permesso di ricerca a chi ne abbia interesse;

CONSIDERATO, ALTRESI', che, in caso di rilascio dei permessi di ricerca, l'eventuale successivo rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento deve avvenire nel rispetto, tra le altre, delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii.

RILEVATO che, nel caso di specie, qualora dovesse intervenire la riconferma del riconoscimento ministeriale, al ricercatore dovrà essere riconosciuto, ai sensi e nelle condizioni previste dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., il titolo preferenziale all'ottenimento della concessione rispetto a terzi che partecipano alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 21, comma 1, del richiamato regolamento n. 10/2010 e, nel caso di assegnazione della concessione a terzi, il diritto ad ottenere l'indennità di cui all'articolo 4, comma 7, della stessa legge;

PRESO ATTO che, in merito alla richiesta, è stata esperita la regolare istruttoria prevista dalle norme vigenti da cui risulta che:

- a. la documentazione presentata è quella prevista dal regolamento n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii.;
- b. l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Napoli (NA) per 15 giorni consecutivi dal 23/04 al 18/05/2011 e nei 30 gg. successivi alla pubblicazione non vi sono state osservazioni od opposizioni;
- c. che dal certificato della Camera di Commercio di Napoli n. CEW/19398/2011/CNA0239 del 20/05/2011 risulta effettuato il controllo ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/98 e rilasciato il nulla osta ai fini della legge 31/05/65 n. 575 e ss.mm.ii.;
- d. che è stata acquisita la ricevuta del versamento di €. 467,00 corrispondenti, come previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., all'importo del diritto proporzionale rapportato ai mesi residui dell'anno;

VISTO il programma dei lavori di ricerca da cui risulta che:

- a. le attività di ripristino dell'esistente pozzo consisteranno in lavorazioni idromeccaniche finalizzate a ricondizionare lo stesso, ivi compresa la funzionalità del filtraggio delle acque;
- b. le attività di ricerca consistono nel verificare la conformità delle caratteristiche chimico-fisiche-biologiche delle acque con il riconoscimento Ministeriale ottenuto a suo tempo;
- c. le opere a farsi non incideranno sull'area circostante il pozzo.

CONSIDERATO:

- a. che le operazioni di ricerca non prevedono alcun intervento sul territorio;
- b. che la durata massima del permesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., non può essere superiore ad anni 3;

RITENUTO pertanto, in relazione al programma presentato, di dovere accogliere la richiesta e provvedere al rilascio del permesso di ricerca di acque minerali "San Germano" per il periodo di anni tre e per la superficie di ettari 0,198.

VISTO:

- a. il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443
- b. la legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 e ss.mm.ii.
- c. il regolamento regionale n.10/2010, emanato con D.P.G.R. n. 95 del 9 aprile 2010
- d. la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4
- e. l'articolo 61 del D.P.R. n. 616/1977 e ss.mm.ii.
- f. l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
- g. la delibera di Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n.164, con la quale si è provveduto alla nomina del Dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa di tipo professionale del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

- 1.** Si rilascia, con validità di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C., il permesso di ricerca di acque minerali "San Germano" in comune di Napoli (NA) alla società ACIES s.r.l., con sede in Napoli (NA), Via Privata D. Giustino, 3/A – C.F. 00271470635, legalmente rappresentata dal signor Riccardo Giustino nato a Napoli il 28/10/1950, nella qualità di Amministratore Delegato, per la superficie di ettari 0,198 coincidente con le particelle individuata nel N.C.T. al n. 137 e parte della 138 del foglio 181 del comune di Napoli, così come indicata nell'allegata planimetria.
- 2.** Il permesso di ricerca, in riferimento all'esistente pozzo ubicato nella citata particella è rilasciato per effettuare:
 - 2.1.** le attività di condizionamento del pozzo, senza incidere sull'area circostante lo stesso;
 - 2.2.** prelievi periodici dell'acqua di falda, necessari per effettuare analisi fisico-chimiche e batteriologiche finalizzate alla verifica della conformità con le analisi poste a base del riconoscimento già ottenuto dal Ministero della Sanità;
 - 2.3.** le attività di ricerca finalizzate a verificare la possibilità di sfruttamento della risorsa a scopo energetico, quale "piccola utilizzazione locale" ai sensi della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii.
- 3.** La società titolare del permesso è tenuta:
 - 3.1.** ad iniziare i lavori entro tre mesi dalla notifica del presente decreto;
 - 3.2.** ad informare il Settore, ogni quadrimestre solare, dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
 - 3.3.** a fornire, ai funzionari del Settore, tutti i mezzi necessari per il controllo dei lavori ed a comunicare tutte le notizie attinenti gli stessi che venissero richieste;
 - 3.4.** ad attenersi a tutte le disposizioni che comunque venissero impartite dagli Organi Regionali ai fini del controllo dei lavori e della regolare esecuzione delle ricerche;
 - 3.5.** a procedere ai prelievi dei campioni delle acque, da sottoporre alle analisi ufficiali, previa comunicazione al Settore, con invito a presenziare;
 - 3.6.** a corrispondere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il diritto proporzionale annuo di €. 805,00, da adeguare secondo l'indice Istat, mediante versamento sul cc. n. 21965181 intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – codice tariffa n. 1542;
 - 3.7.** a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 25/11/1996 n° 624 ed a condurre i lavori di ricerca nel rispetto del D.Lgs. 29/10/1999 n° 490.
- 4.** Il permesso è rilasciato senza pregiudizio del diritto dei terzi.
- 5.** Qualora dovesse intervenire la riconferma del riconoscimento ministeriale, il Settore, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., attiverà la procedura di cui all'articolo 21, comma 1, del regolamento n. 10/2010 di attuazione della stessa legge.

6. Alla società, in tal caso, sarà riconosciuto, ai sensi e nelle condizioni previste dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., il titolo preferenziale all'ottenimento della concessione rispetto a terzi che partecipino alla richiamata procedura ad evidenza pubblica e, nel caso di assegnazione della concessione a terzi, il diritto ad ottenere l'indennità di cui all'articolo 4, comma 7, della stessa legge.
7. La società è tenuta ad inviare al Settore, prima della scadenza del permesso di ricerca, la relazione conclusiva su tutte le operazioni eseguite.
8. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli Organi Regionali competenti e di quelle contenute nell'articolo 3 della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., costituiscono motivo di decadenza del permesso di ricerca.
9. Il presente decreto sarà notificato alla società ACIES s.r.l. e in copia trasmesso: all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali; al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15; al B.U.R.C. per la pubblicazione; al Settore "Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali" e al comune di Napoli.

Ing. Sergio Caiazzo